

## *Quaderno di Documentazione Fiscale Unindustria n.10 2/2025*

**Legge di Bilancio 2025 L. 30/12/2024, n. 207 e D.Lgs 192/2024 ‘Decreto Irpef Ires’: nuova disciplina delle spese per trasferta di dipendenti e assimilati rimborsabili a pie’ di lista in regime di non concorrenza al reddito. L’onere della tracciabilità. Conseguenze su reddito d’impresa e imposte sulle società. Faq e considerazioni.**

- 1. Introduzione: il regime fiscale delle trasferte e le novità del 2025.*
- 2. Tracciabilità. Spese rientranti ed escluse.*
  - 2.1. Tracciabilità.*
  - 2.2. Spese rientranti ed escluse.*
  - 2.3. Noleggio auto e pedaggio.*
  - 2.4. Il parcheggio.*
  - 2.5. Costo del lavaggio auto sostenuto in trasferta.*
  - 2.6. Tributi anticipati dal dipendente.*
  - 2.7. Le spese di trasporto di linea.*
  - 2.8. Le spese sostenute nel comune: non c’è più “documenti del vettore”.*
  - 2.9. Trasferte intra comune. Analisi della nuova dizione (nel DLgs 192/2024 Decreto Irpef Ires): “comprovate e documentate”.*
  - 2.10. Spese tipiche della trasferta all’estero.*
  - 2.11. Il nuovo regime e il rapporto con i tre sistemi di rimborso.*
- 3. Durata della conservazione dei documenti.*
- 4. Rimborsi spese, cedolino e carte di credito.*
- 5. L’uso del buono pasto in trasferta.*
- 6. Spese rimborsate ed esposizione in CU.*
- 7. Tassa di soggiorno alberghiera saldata in contanti.*

- 8. Il pedaggio autostradale.*
- 9. Rimborso chilometrico e tracciamento delle spese*
- 10. Imponibilità del rimborso spese di trasferta e autodichiarazione del dipendente.*
- 11. Plafond economico giornaliero per spese di vitto previsto da contratto.*
- 12. Tabella riassuntiva: trasferte fuori comune.*
- 13. Rimborso di pagamenti non tracciati: le conseguenze ai fini Irpef e ai fini del reddito d'impresa e delle imposte sulle Società.*
- 14. La relazione di accompagnamento alla LdB*
- 15. Disallineamenti normativi. Conclusioni.*

\*\*\*\*\*

Si riportano di seguito, dopo una breve introduzione, una raccolta di Frequently Asked Questions e relative osservazioni e pareri emersi dal confronto con le aziende, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina del tracciamento delle spese di trasferta dal 1.1.2025, di cui alla Legge di Bilancio, Legge 30 dicembre 2024, n.207.

## 1. Introduzione: il regime fiscale delle trasferte e le novità del 2025.

L'articolo 51, comma 1, del TUIR dispone che *“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”*. Tale disposizione sancisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve *“in relazione al rapporto di lavoro”*. Rientrano in tale categoria reddituale e sono assoggettabili a tassazione le **indennità** comunque denominate (ad es. per ferie non godute, indennità sostitutive di trasporto) ivi comprese quelle di **trasferta** (salvo quanto previsto dal comma 5) ed i **rimborsi spese** (salvo che si tratti di spese anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quale acquisto carta, pile ecc.). La ragione dell'imponibilità di detti rimborsi risiede nel riconoscimento al dipendente di un'apposita **detrazione** (articolo 13 del TUIR) attribuita anche in funzione delle spese di produzione del reddito.

Il **comma 5** dell'articolo 51 del TUIR reca una **deroga espressa** al principio di onnicomprensività, in sede di disciplina del trattamento fiscale delle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte. Il trattamento fiscale di dette somme è differenziato a seconda che l'attività sia svolta o meno nell'ambito del territorio del comune in cui è stabilita la sede di lavoro; in questo secondo caso (prestazione dell'attività lavorativa al di fuori del territorio comunale), che appare essere quello prospettato nell'istanza, il TUIR prevede tre sistemi tra loro alternativi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente: il sistema forfettario, il sistema analitico, ed il sistema misto.

Il sistema forfettario stabilisce l'erogazione di un'indennità giornaliera al dipendente, determinata in via forfettaria, diretta a rimborsare le spese sostenute nel corso della trasferta. Detta indennità è esclusa dall'imponibile fino all'importo di **46,48** euro al giorno, elevate a euro **77,47** per le trasferte all'estero.

I rimborsi analitici delle **spese di viaggio** (anche sotto forma di *indennità chilometrica*) e **trasporto** non concorrono a formare il reddito quando le spese siano rimborsate sulla base di **idonea documentazione**. Restano soggetti a tassazione tutti i rimborsi spese, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all'indennità di trasferta.

Il sistema misto prevede limiti di esenzione dell'indennità di trasferta ridotti rispetto al rimborso forfettario ed all'esenzione delle spese di viaggio e trasporto. In base alla previsione normativa, *“In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo”*. Tale

*“limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto”.*

Le franchigie di euro 46,48 euro e 77,47 euro sono pertanto ridotte:

- di **1/3** (franchigia di **30,99** euro, elevata a **61,65** euro per le trasferte all'estero) nel caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, o di alloggio o vitto forniti gratuitamente;
- di **2/3** (franchigia di **15,49** euro, elevata a **25,82** per le trasferte all'estero) nel caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio, o vitto e alloggio forniti gratuitamente.

I rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto non concorrono a formare il reddito quando idoneamente documentati. Ogni altro rimborso (oltre a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) è assoggettato interamente a tassazione.

Il sistema analitico o a “piè di lista” infine prevede l'esenzione da imposizione del rimborso analitico delle **spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto** (anche sotto forma di indennità chilometrica) oltre all'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei *“rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per le trasferte all'estero”* (cfr. comma 5).

Le nuove disposizioni relative alla deducibilità delle spese di trasferta e rappresentanza sono state introdotte dall'art. 1, commi 81-83, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

Questi articoli hanno apportato modifiche significative ai seguenti ambiti normativi:

- 1) modifiche all' art.51, comma 5 TUIR, che regola le indennità e i rimborsi di trasferta non imponibili per i dipendenti e introduzione della clausola di tracciabilità per spese di trasporto (citati taxi e NCC) per garantirne l'esenzione fiscale.
- 2) modifiche agli articoli del TUIR relativi a spese deducibili per imprese e lavoratori autonomi e introduzione dell'obbligo di tracciabilità per la deducibilità delle spese di trasferta e rappresentanza. In particolare:
  - Art. 54, comma 6-ter TUIR: introdotto per disciplinare i rimborsi analitici addebitati ai committenti dai lavoratori autonomi. Obbligo di tracciabilità anche per questi rimborsi.
  - Art. 95, comma 3-bis TUIR: deduzione delle spese di trasferta per vitto, alloggio, trasporti non di linea solo con strumenti tracciabili.
  - Art. 108, comma 2 TUIR: Deduzione delle spese di rappresentanza e degli omaggi. Condizionata al pagamento con strumenti tracciabili e rispettando i limiti di deducibilità già previsti.

- 3) Strumenti tracciabili e riferimenti correlati:
- art. 23 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241: identifica gli strumenti di pagamento considerati tracciabili. Include bonifici, carte di credito, debito e altri metodi elettronici.
  - artt. 1, comma 679 della Legge 160/2019: utilizzato come riferimento interpretativo per definire i mezzi di pagamento tracciabili.

## 2. Tracciabilità. La nuova normativa. Spese rientranti ed escluse.

### 2.1. Tracciabilità

Le due nuove norme – una nella LdB, l'altra nel D.Lgs. 192 del 13.12.2024) sono le seguenti:

- a) (Trasferte nel Comune) «le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito» (Dlgs n. 192 del 13/12/2024)
- Mentre la norma precedente recitava: «...Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito
- b) «...I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (nda taxi, ncc etc.), per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»(art. 1, comma 81, a partire dalla lett. a).

La nuova norma inserita nel TUIR dalla LdB 2025 non dà alcuna definizione di tracciabilità, ma si limita a riportare un elenco di modalità di pagamento ritenute tracciabili:

- a. *versamento bancario o postale*
- b. **altri sistemi di pagamento** (previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) quali *carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari*.

Dobbiamo ritenere che l'elenco non sia esaustivo o tassativo e ci rientrino senz'altro le *app di pagamento digitale* e i *voucher*, che sono a tutti gli effetti dei mezzi che si appoggiano su circuiti bancari e tracciabili e garantiscono la riconoscibilità del prestatore e ricevente il pagamento.

L'Agenzia delle Entrate con la **risposta all'interpello n. 230/2020** ha chiarito che per *“altri sistemi di pagamento”*: *“devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, tra cui è possibile far rientrare, ad esempio, il pagamento effettuato tramite un istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l'inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC”*.

Il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. Pertanto, nel caso la fattura/ricevuta indichi il mezzo di pagamento tracciabile utilizzato, non occorre la produzione della prova del pagamento. Con riferimento alle *carte di credito* si ricorda che **rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta** e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo.

Confindustria ha chiesto di chiarire e ampliare, prevedendo voucher, ecc.

## **2.2. Spese rientranti ed escluse**

La norma riporta esclusivamente le seguenti 4 dizioni:

- a. Vitto**
- b. Alloggio**
- c. Viaggio**
- d. Trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea**

Particolare attenzione è rivolta dal legislatore alle prestazioni di **trasporto non di linea** (*taxi, NCC, Uber*, ecc.) a chiari fini di contrasto all'evasione.

Dobbiamo ritenere che **tutte le spese diverse da quelle tassativamente indicate**, non rientrino nella previsione.

In particolare:

La **circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997** par. 2.4.1 ricomprende tra le “**altre spese** (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio (...))” riconducibili alle franchigie (di 15,49 euro al giorno, elevato a euro 25,82 per le trasferte all'estero), a titolo di esempio, quelle relative alla “*lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance* etc. (...) anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un importo di lire 30.000. L'eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una indennità indipendentemente dall'importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente”.

Sulla base della normativa richiamata e dei chiarimenti di prassi (Risposta n. 5/2019 AdE), il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio:

- è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;
- rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all'estero) nei casi di rimborso analitico.

### **2.3. Noleggio auto e pedaggio**

Le spese di **noleggio auto e pedaggio** vanno ritenute pacificamente:

- spese rientranti nelle spese di viaggio
- dunque assoggettate alla nuova normativa
- dunque rimborsabili a piè di lista in esenzione se rispettano i requisiti di documentazione e (nuovo) di tracciabilità.

### **2.4. Il parcheggio**

Con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 par. 2.4.1 sono state ricomprese tra le “altre spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio (...))” riconducibili alle franchigie suddette [15,49 euro al giorno, elevato a euro 25,82 per le trasferte all'estero], a titolo di esempio, quelle relative alla “*lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance* etc. (...) anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un importo di lire 30.000. L'eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una indennità indipendentemente dall'importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente.

Sulla base di tale risalente indicazione di prassi, alla quale l'AdE continua a rifarsi pedissequamente, anche più di recente si è espressa nel senso che il parcheggio si configurerebbe come spesa diversa da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio.

Tale datata esclusione si ritiene ormai assolutamente superata non più accettabile, sia per motivi tecnici, sia per motivi equitativi, sia per esigenze di emersione dell'imponibile.

Si ritiene dunque opportuno superare tale risalente partizione, derivante da quell'elencazione contenuta in un atto di prassi dell'AdE dell'ormai lontano 1997 e di considerare a pieno titolo il parcheggio come rientrante nelle spese inerenti il viaggio/trasporto. Queste dunque le opzioni:

Parcheggio			
Inerenza	Documentazione		
	documentato e tracciato	documentato non tracciato	non documentato non tracciato
<b>spesa inerente viaggio</b> → <b>rientra</b> nelle nuove disposizioni	<b>rimborsabile in esenzione</b>	<b>non rimborsabile in esenzione</b>	
<b>spesa non inerente a viaggio</b> → <b>non rientra</b> nelle nuove disposizioni	<b>non rimborsabile a piè di lista</b> (rientra nella franchigia giornaliera delle altre spese non documentate prevista per il solo sistema analitico)		

### 2.5. Costo del lavaggio auto sostenuto in trasferta.

Vista la normativa e la prassi sopra riportata, si ritiene che il lavaggio auto non sia da tracciare, cioè non sia rimborsabile a piè di lista tra le spese strettamente afferenti a trasporto, viaggio, vitto, alloggio, ma possa essere rimborsabile nell'ambito dell'importo forfettario giornaliero, rientrando nelle spese di trasferta autocertificabili a tali fini.

### 2.6. Tributi anticipati dal dipendente.

Uniche eccezioni – nel senso di esclusioni dalla normativa - potrebbero essere, ad es., fattispecie quali i rimborsi di tasse anticipate dal Dipendente:

- a. TASSA DI SOGGIORNO, non prepagata dalla Società con la fattura dell'albergo e che sono pagate direttamente dal Dipendente al check-out, quasi sempre in contanti per espressa richiesta del gestore;
- b. ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO dell'imposta di BOLLO, come la tassa dovuta per il rinnovo del passaporto, che gli esercizi competenti (tabaccai) pretendono con pagamento in contanti.

Sui tributi vedi più diffusamente sotto punto 6).

In conclusione, sui punti precedenti, sono rimborsabili in esenzione si può dire, più precisamente: le spese

- i) di 1) vitto 2) alloggio 3) viaggio e 4) trasporto
- ii) fuori del comune
- iii) documentate e tracciate (coi mezzi indicati nella L.241/97, elencazione da ritenere non esaustiva);

Quanto alle spese di trasporto, è richiesto il tracciamento se con mezzi non di linea, mentre non è richiesto il tracciamento ma solo la documentazione se con mezzi di linea. Sul trasporto con mezzi di linea vediamo meglio sotto.

### **2.7. Le spese di trasporto di linea**

Ricordiamo che le spese di trasporto di linea:

- sono fuori della nuova previsione sulla tracciabilità;
- sono sempre state rimborsabili in esenzione anche per trasferte intra comune. Il titolo di viaggio vale come documentazione (e il nuovo requisito della tracciabilità non è stato imposto alla fattispecie).

### **2.8. Le spese sostenute nel comune: non c'è più “documenti del vettore”**

Attenzione, infine, alla nuova formulazione (nel DLgs 192/2024 Decreto Irpef Ires) della rimborsabilità in esenzione delle spese di trasferta nel comune relativo alla sede aziendale assegnata: qui la nuova disposizione appare più semplificativa e potenzialmente di maggior favore per il contribuente. Parla genericamente di *spese di viaggio e trasporto, documentate e comprovate*, e non richiede più che siano solo da documenti del vettore. Precisamente, nel comune di lavoro le spese di viaggio e trasporto purché comprovate e documentate (dunque: non dice più “da documenti del vettore” e, peraltro non dice ... tracciabili) per cui potrebbe allargarsi ad altre spese, in particolare di viaggio (ma direi non al rimborso chilometrico che non è un rimborso a piè di lista, cioè non è un rimborso dietro documentazione):

si configura un nuovo genus di spesa di trasferta rimborsabile in esenzione (difficilmente comprimibile dalla mera interpretazione della prassi AdE se non si cambiano le parole della disposizione di legge);

per quanto sembra allo scrivente, la dizione al momento comprende tutte le spese di viaggio e trasporto, nello stesso comune di lavoro, purché comprovate e documentate.

Dunque:

- 1) qualsiasi tipo di spesa di trasporto (purché comprovata e documentata)
- 2) qualsiasi tipo di spesa di viaggio (purché comprovata e documentata)

nel territorio del comune del luogo di lavoro.

Per cui, ad es.:

- 1) *spese autostradali* (ad es. eventuali caselli a pagamento in città, Roma, Milano, Torino, Napoli...): SI
- 2) *spese di carburante*: SI
- 3) *car sharing* (auto, moto, bici, monopattino): SI
- 4) *rimborso chilometrico* propriamente detto: NO

## 2.9. Trasferte intra comune. Analisi della nuova dizione (nel DLgs 192/2024 Decreto Irpef Ires): “*comprovate e documentate*”

Per quanto riguarda l’interpretazione della convivenza di dizioni come a) **comprovate** (usata nella nuova dizione sulle spese entro comune) b) **documentate**, c) **tracciate**, si può ritenere:

- a) **comprovate**: inerenti e corrispondenti a quanto autorizzato (data, luogo, obiettivo aziendale, specifiche spese autorizzate – ad es. Taxi, ...)
- b) **documentate**: effettivamente spese b1) del servizio rimborsabile (trasporto, viaggio, vitto, alloggio) e b2) l’importo richiesto, b3) documento valido
- c) **tracciate**: cfr. sopra punto 2.1.

### 2.10. Spese tipiche della trasferta all’estero.

Le spese tipiche della trasferta all’estero soggiacciono alle stesse regole nazionali? Al momento nessuna disposizione esclude dall’applicabilità della nuova disciplina le spese sostenute all’estero. La nuova normativa in molti casi appare letteralmente di impossibile applicazione per le spese estere. Queste vanno ritenute tuttavia incompatibili con la nuova disciplina e comunque fuori dalle finalità espresse nella relazione d’accompagnamento: la ratio, volta al contrasto dell’evasione domestica, come da Relazione d’accompagnamento, appare giustificare una limitazione alle fattispecie domestiche. In ogni caso, Confindustria ha segnalato al MEF l’opportunità di escludere esplicitamente le spese per trasferte all’estero dall’ambito applicativo della misura.

Volendo soffermarsi su spese all’estero e alcune fattispecie, si può osservare quanto segue:

alcune spese sostenute dal dipendente, qualora vengano richieste a rimborso al datore di lavoro, sono sicuramente afferenti a una permanenza all’estero – ad es.: differenze cambio – ma non necessariamente a spese inerenti alla trasferta, o se inerenti alla trasferta, non necessariamente rientranti tra le spese rimborsabili in esenzione fiscale secondo il TUIR. È dunque necessario verificare se le singole voci siano effettivamente riconducibili a “spese per trasferta”.

- **Visto d’ingresso paesi extra UE.** Il costo del visto, in particolare, è sicuramente un onere caratteristico della trasferta all’estero e quindi è tra le spese che l’azienda dovrebbe rimborsare. Va da sé che qualora la spesa fosse sostenuta in Italia, dovrebbe sicuramente essere tracciata secondo quanto previsto dalla nuova normativa in LdB 2025, anche se considerassimo le spese all’estero escluse.

- **Commissioni di cambio.** Per quanto riguarda le commissioni per il cambio valuta, queste operazioni si realizzano soltanto nei casi in cui si attribuiscono al dipendente in missione somme in contante per pagare spese di trasporto per le quali le carte di credito non siano accettate. È consigliabile tracciare tali trasferimenti di denaro,

assegnando al dipendente una carta di credito aziendale, così da poter prelevare valuta estera direttamente dal sistema bancario.

- **Costo emissione passaporto e patente internazionale sostenuti per/in trasferta.** Potrebbe esserci qualche dubbio sul passaporto in quanto potrebbe anche non essere riferibile ad uso strettamente aziendale. Se tali costi avvenissero durante una trasferta aziendale o avvenissero prima di una trasferta aziendale o se il dipendente non facesse alcun altro viaggio all'estero salvo le trasferte aziendali, sono casi certi in cui la rimborsabilità come spesa di viaggio per trasferta lavorativa sarebbe inattuabile. Qualora si trattasse di una spesa tipicamente sostenuta in Italia, come tale, anche se le spese estere fossero escluse dalla nuova normativa, andrebbe tracciata, salvo ritenere le parte costituita da tasse comunque tracciata e in ogni caso non assoggettabile a ulteriore incisione fiscale. Se l'azienda rimborsa questi costi a prescindere - ad esempio, nel caso di un amministratore- potrebbe essere considerato dall'AdE un riconoscimento di un benefit in natura e non di una vera spesa per trasferta.

In generale, per queste e per altre spese all'estero o relative all'estero:

- spesa non relativa alla trasferta all'estero: non rimborsabile in esenzione, rimborsabile in modalità assoggettata se previsto da accordi e contratti aziendali/collettivi, a prescindere che sia sostenuta in Italia o all'estero;
- spesa relativa alla trasferta ma non strettamente a viaggio/trasporto/vitto/alloggio: rimborsabile in esenzione solo in modalità forfettaria giornaliera → non richiede né documentazione né tracciamento, a prescindere che sia sostenuta in Italia o all'estero
- spesa relativa alla trasferta e strettamente a viaggio/trasporto/vitto/alloggio: rimborsabile in esenzione a piè di lista → richiede documentazione e tracciamento, se sostenuta in Italia o se sostenuta all'estero e riteniamo le spese all'estero soggette alla nuova disciplina.

## **2.11. Nuova normativa e rapporto con i tre sistemi di rimborso**

Si ricorda infine che le nuove disposizioni riguardano esclusivamente i sistemi di rimborso delle trasferte analitico e misto. Non riguardano:

- a. Il sistema forfettario
- b. Le spese comunque a se' stanti rispetto ai sistemi analitico e misto: buono pasto, rimborso chilometrico (per definizione forfettario, può aggiungersi ai 3 sistemi, ma il suo funzionamento resta a se stante e forfettario)

### **3. Durata della conservazione dei documenti.**

Correntemente vengono date dagli operatori indicazioni quali: “almeno 6 anni”, oppure melius, “dal settimo”, in quanto: anno di spesa  $n$  + anno della dichiarazione dei redditi  $n+1$  + 5 anni.

Dunque, in modo più rigoroso, anche se meno semplice, la durata andrebbe definita nei seguenti termini:

*“entro il 31 dicembre del 6° anno successivo all’anno della spesa rimborsata”.*

### **4. Caso di azienda che paga i rimborsi spese per le trasferte sul conto corrente del singolo dipendente e gli importi non transitano sul cedolino paghe.**

Un caso particolare portato all’attenzione della scrivente associazione ha riguardato quello di una azienda che usa pagare i rimborsi spese per le trasferte sul conto corrente del singolo dipendente e non far transitare gli importi sul cedolino.

Ci si è chiesti se:

- a) Se in caso di utilizzo per il pagamento delle spese della carta di credito personale sia obbligatorio che la voce del rimborso spese pagato figuri come dato figurativo nel cedolino paghe
- b) Se in caso di utilizzo per il pagamento delle spese della carta di credito aziendale si obbligatorio che la voce del rimborso spese pagato figuri come dato figurativo nel cedolino paghe

È ammesso che le somme oggetto di rimborso esente, che dunque NON diventano retribuzione imponibile, non transitino e siano esposte su cedolino (purché, come normalmente avviene siano contabilizzate e regolarmente ricongiunte altrove nella contabilità aziendale).

Si osserva che molti sistemi già adesso prevedono transito ed esposizione in cedolino di somme esenti (ad es. somme da FB, per non parlare di rimborso esente in utilizzo del credito welfare aziendale).

Per quanto riguarda la questione del tipo di carta di credito utilizzata, se personale o aziendale, le fattispecie da dover distinguere non sono attinenti tanto all’alternativa carta aziendale o meno, ma se la spesa rimborsata è tracciata o meno – e dunque esente o meno – e, se anche tracciata, fosse comunque imponibile in quanto oltre franchigia fiscale.

Ricordiamo che

- i) **l'uso di una carta di credito aziendale non genera un effettivo rimborso** (ma può sempre essere una spesa oltre franchigia fiscale),
- ii) **l'uso di una carta di credito personale genera un rimborso di spesa tracciabile e dunque non imponibile entro limiti fiscali,**
- iii) l'uso di altri mezzi tracciati = ii);
- iv) l'uso di mezzi non tracciati genera un rimborso imponibile, esattamente come un rimborso dovuto ma oltre franchigia fiscale.

Dunque, distinguendo secondo logica i vari casi, si ha:

	<b>Effettività di un rimborso</b>	<b>Spesa tracciata</b>	<b>IMPONIBILE</b>		<b>Obbligo transito in cedolino</b>	<b>CU e 770?</b>
<b>Carta bancaria personale</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	Entro limiti fiscali	NO	→NO ma possibile	“
			Oltre limiti fiscali	SI	→SI	“
<b>Carta bancaria aziendale</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	Entro limiti fiscali	NO	→NO ma possibile	“
			Oltre limiti fiscali	SI	→SI	“
<b>Altri modi tracciabili</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	Entro limiti fiscali	NO	→NO ma possibile	“
			Oltre limiti fiscali	SI	→SI	“
<b>Altri modi non tracciabili</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	SI		→SI	“

### 5. L'uso del buono pasto

L'utilizzo di un buono pasto in trasferta si ritiene che in via teorica sia possibile e deve ritenersi anche una spesa tracciata. Ma attenzione: se si utilizzasse un buono pasto i) in trasferta ii) per un pagamento parziale da integrare iii) integrandolo in contanti, si ritiene che sarebbe un comportamento eccezionalmente sconsigliabile e perderebbe l'escludibilità → con conseguente non rimborsabilità in regime di esenzione della spesa. Ciò per almeno 2 motivi: i) il venire meno del requisito della tracciabilità, ii) l'infrazione al divieto di integrazione, contenuto nell'art.4, comma 4 del DM 17 giugno 2017, n.122 (salvo che sia previsto espressamente dal contratto tra esercente e società emittitrice

## **6. Spese rimborsate ed esposizione in CU.**

Ci si è chiesti naturalmente se sia da attendersi che la prossima CU chieda esposizione delle spese rimborsate (analogamente a quanto si deve esporre per fringe benefit)?

Come già detto al punto precedente, quanto alle spese esenti, non si hanno indicazioni in tal senso, ma è probabile. Sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Quanto alle spese che diventano imponibili, ovviamente non ci sono dubbi.

Ciò in quanto le somme NON TRACCIATE divengono retribuzione imponibile a tutti gli effetti (esattamente come già le somme rimborsate da contratto oltre franchigia fiscale o altrimenti non censurabili). Tali somme vanno in retribuzione imponibile e dunque in tutte le relative scritture e certificazioni.

Quanto alle somme non imponibili l'esposizione potrebbe avvenire in righe ad hoc o in annotazioni, anche in 770.

Dunque, in conclusione:

- 1) la normale indicazione delle somme imponibili sarebbe ovvia;
- 2) quanto alle non imponibili, si ricorda che molti sistemi prevedono normalmente transito ed esposizione in cedolino anche di valori e in particolare rimborsi NON imponibili - quali da fringe benefit o rimborsi da credito welfare aziendale - che sono assimilabili, in particolare questi ultimi, ai rimborsi spese di trasferta NON imponibili, in quanto a) tracciati e b) entro eventuali franchigie.

Quanto sopra, pur tenendo conto che lo scopo della normativa sia, da indicazione inequivoca della relazione d'accompagnamento, il recupero dell'evasione dei prestatori di servizi, più che controlli e adempimenti aggiuntivi su sostituti e sostituiti (quale sarebbe una annotazione delle spese rimborsate NON imponibili addirittura di trasferta).

## **7. Tassa di soggiorno alberghiera saldata in contanti**

Tra i quesiti più frequenti, ci si è chiesti se la tassa di soggiorno, che viene normalmente pagata in contanti su richiesta degli albergatori e affini, e ha natura di imposta non di corrispettivo di un servizio, soggiace a imponibilità. Al momento, come già detto, siamo privi di indicazioni, ma ci si sta battendo per una sua esplicita esclusione (e di tutte le tariffe, contributi, tasse e imposte)

Per almeno due ordini di motivi:

- a. il tracciamento di una imposta o tassa deve ritenersi assicurato by default. È come se pagassimo un bollettino in contanti a Posta o Banca. I riscossori del contributo di soggiorno sono investiti dello status, e degli oneri, di i) responsabile d'imposta, ii) agente contabile. A prescindere dal contante o meno, non possiamo ritenere che il versamento di un'imposta a un responsabile d'imposta e agente contabile non sia tracciato;

- b. è inammissibile l'imposizione fiscale su (una manifestazione di spesa che costituisce già) un tributo, per principio costituzionale (vedi ad es. pronunce Consulta sul caso dell'Iva su Tassa Rifiuti). In parole povere: non si può tassare una tassa.

## 8. Pagamento pedaggio autostradale

Un altro tra i quesiti più ricorrenti è se il pedaggio autostradale sia assimilabile a biglietti di mezzi di linea del vettore e dunque come fuori campo rispetto al nuovo onere di tracciabilità, a prescindere da saldo in contanti o con strumenti tracciabili.

Se invece va considerato necessariamente una spesa che ricade nel nuovo onere di tracciabilità, i punti dubbi erano perlomeno i seguenti:

- anche in questo caso bisogna acquisire copia della ricevuta pagamento con carta di credito o bancomat
- è sufficiente la semplice ricevuta emessa dal gestore, in quanto la spesa va ritenuta automaticamente tracciata?
- AdE risale con controllo verso il gestore?

Ribadito che il pedaggio autostradale va effettivamente assimilato alle spese di viaggio, appare difendibile la tesi della equiparazione della documentazione di gestore autostradale - che è sufficiente a garantire e permettere un pieno tracciamento - alla bigliettazione di linea. Il tipo di spesa, seppure non potesse ritenersi esclusa dalla normativa, potrebbe essere comunque ritenuta tracciata automaticamente, date le modalità in cui avviene, a prescindere dal mezzo di pagamento. Non vi sono indicazioni in tal senso, tuttavia è tra le posizioni che potrebbero essere difese nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

## 9. Rimborso chilometrico e tracciamento delle spese

Ci si è chiesti se nei casi rimborso chilometrico, ora le spese di carburante per poter essere rimborsate in esenzione dall'imposizione debbano essere sostenute con mezzo tracciabile.

Sul punto occorre osservare che il rimborso chilometrico è per definizione una modalità forfettaria ed è:

1. funzionante in modo indipendente rispetto ai 3 sistemi e, come tale, può essere parte del sistema analitico e convivere con i sistemi misto e indennitario (che, di per sé, riguardano solo vitto e alloggio)
2. incompatibile con un rimborso a piè di lista del carburante (un rimborso a piè di lista del solo carburante può ad esempio avvenire nel caso di trasferta fuori comune non con auto propria, se non si usano altri mezzi quali le carte carburante - come può esserci un rimborso di car sharing - mentre il rimborso chilometrico è a rigore un ristoro forfettario di un viaggio con **propria** autovettura)

In particolari casi dove sia compatibile (ad es.: una trasferta fino a una sede in un'altra città con mezzo proprio e poi da lì un secondo viaggio con auto aziendale o viceversa, ecc.) appare irrinunciabile, oggi, oltre ai requisiti di comprovazione e documentazione, anche quello della tracciabilità.

### **10. Imponibilità del rimborso spese di trasferta e autodichiarazione del dipendente.**

L'autodichiarazione fornita dal dipendente ha valore nel definire l'imponibilità o meno della spesa di trasferta?

No. Per un principio generale, esplicitato più volte in atti interpretativi dall'AdE come discendente dalla ratio dell'art.51 comma1. Al contribuente e al dipendente in particolare, non è data la facoltà di far dipendere la creazione o meno di materia imponibile da una propria scelta, salvo specifiche ed esplicite eccezioni (come l'opzione di conversione del PdR in Welfare)

### **11. Plafond economico giornaliero per spese di vitto previsto da contratto.**

E' stato portato il caso di contratto che prevede un plafond economico giornaliero per spese di vitto in trasferta – ad es. di 30 euro – che potrebbe essere saturato dal dipendente con mezzi tracciati o meno. Per esempio il dipendente satura l'importo rimborsabile con un pasto acquistato in contanti, secondo pasto con mezzo tracciato - es. pranzo 12 euro contanti, cena 25 euro con carta credito: totale 37 euro, rimborsabile 30 euro.

Con riguardo a questa fattispecie, i dubbi posti sono stati:

- Se, nell'esempio fatto, occorra assoggettare come imponibile l'importo 5 euro (delta tra 25 e 30 euro di massimale), ovvero vada prioritariamente assoggettata l'intera quota imponibile -12 euro- e solo i restanti 18 euro resterebbero non imponibili.

Ad avviso di chi scrive, in questo caso si può ritenere praticabile con tranquillità una interpretazione più favorevole al contribuente: nel corso delle 24h si può ritenere il plafond contrattuale prima occupato dalla spesa tracciata e solo dopo dalla spesa non tracciata -o meglio, e in generale, innanzitutto dalla massima spesa tracciata e per ultima dalla più piccola spesa non tracciata- in modo sia da massimizzare la rimborsabilità in esenzione sia da rendere il più possibile indifferente la causa generativa della imponibilità

## 12. Tabella riassuntiva: trasferte fuori comune

<b>Tipo di spesa:</b>	<b>Vitto e alloggio</b>	<b>viaggio e trasporto</b>		<b>Altre spese</b>
<b>Tipo di sistema:</b>		<b>altri mezzi:</b>	<b>mezzo proprio:</b>	
<b>Sistema indennitario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 46,48 (Italia)</li> <li>• 77,47 estero</li> </ul> <u>al netto delle spese di viaggio o trasporto</u>	rimborso a piè di lista	rimborso chilometrico secondo tabelle ACI	non rimborsabili (tassate se rimborsate) -
<b>Sistema misto</b>	Rimborso vitto o alloggio <b>analitico</b>			+ indennità ridotta di 1/3
	Rimborso vitto e alloggio <b>analitico</b>			+ indennità ridotta di 2/3
<b>Sistema analitico</b>	tutte le spese sostenute, purché debitamente comprovate, documentate e tracciate			ulteriori spese non documentate o non documentabili <u>diverse da vitto, alloggio, viaggio e trasporto:</u> rimborsabili forfettariamente fino all'importo <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15,49 (Italia)</li> <li>• 25,82 (estero)</li> </ul>

Ricordiamo ancora che nel sistema analitico sono rimborsabili in esenzione le spese non documentate - autocertificate dal dipendente - entro il limite dei **15.49** euro per trasferte Italia e **25.82** per trasferte estere.

Precisamente, notiamo che quella è la cifra che:

- si può dare a titolo di spese non documentate nel sistema ANALITICO
- residua come indennità dopo aver tolto (perché rimborsate a piè di lista) le spese di vitto E alloggio nel sistema MISTO

### **13.rimborso di pagamenti non tracciati: le conseguenze ai fini Irpef e ai fini del reddito d'impresa e delle imposte sulle Società**

Le spese a cui si applica la nuova normativa oggetto di questo Quaderno, nei sistemi rimborsuali suddetti, con pagamenti non tracciati, se eventualmente rimborsate:

- sono tassate in capo al Dipendente e assoggettate a contributi: non possono, ad avviso di chi scrive, come abbiamo visto sopra, rientrare nel limite delle “altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni”, con importi massimi giornalieri, di cui al co. 5 dell'art. 51 TUIR;
- costituiscono spese non deducibili dal reddito d'impresa

Dunque:

- a) costituirà reddito imponibile per il dipendente, da imputare a busta paga ad imposte e contributi (così come già avviene per eventuali rimborsi di spese non documentate o oltre franchigia fiscale);
- b) dovrà essere oggetto di comunicazione interna agli uffici preposti, perché dovrà essere ripresa a tassazione ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) nella dichiarazione dei redditi.

Per la spesa non tracciata, dunque, il Dipendente subirà una decurtazione dal suo netto a seguito del rimborso (pari alla sua aliquota marginale IRPEF e alla sua quota di contributi a carico dipendente), mentre la Società subirà un doppio aggravio, in termini di maggiori contributi da versare e, in aggiunta, di non deducibilità ai fini IRES e IRAP. In tal caso, secondo chi scrive, non concorrono – in quanto già non dedotte – al plafond di deducibilità giornaliero previsto dall'art. 95, co. 3, per evitare una doppia (anzi tripla, una volta in capo al Dipendente e due volte in capo alla Società) imposizione tributaria e contributiva.

E' opportuno ricordare in generale il regime dei rimborsi ai dipendenti ai fini del reddito d'impresa:

- a) Vitto e alloggio

Limiti alla deducibilità, (art. 95, comma 3, del Tuir) per:

- Trasferte fuori dal territorio comunale fino ad € 180,76 al giorno;
- Trasferte all'estero fino ad € 258,23 al giorno;

- b) viaggi con auto privata/noleggiata

Costo ACI/tariffa di noleggio autoveicoli fino a 17 cv fiscali o 20cv fiscali se diesel

La LdB 2025 (L. 30.12.2024, n.207) ha apportato le seguenti modifiche:

1) con l'art.1, comma 81, lett. c) :

«c) all'articolo 95, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

2) con l'art.1, comma 81, lett. d) :

«d) all'articolo 108, comma 2, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

3) con l'art.1, comma 82:

«82. Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 83. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024».

In conclusione si richiama l'attenzione su un aspetto problematico particolarmente grave, relativamente al rapporto e coordinamento tra il regime ai fini del reddito di lavoro dipendente e quello ai fini del reddito d'impresa: allo stato, per come è scritta la norma, il disincentivo costituito dall'imponibilità del rimborso erogato al dipendente di spese non tracciate è irrilevante – in quanto sganciato e non coordinato più o meno volutamente – ai fini della deducibilità o indeducibilità dal reddito d'impresa in capo al datore per la medesima spesa. Vale a dire che al momento, l'indeducibilità ai fini del reddito d'impresa di una spesa non tracciata (pur anche “documentata” e “comprovata”) rimborsata al dipendente, vale anche per le spese rimborsate ai dipendenti per la quali la tracciabilità non è richiesta dalla norma attuale a fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente.

## **14. La relazione di accompagnamento alla LdB**

Si ritiene opportuno riportare stralci della relazione d'Accompagnamento della Legge di Bilancio 2025 sulla tematica oggetto del presente Quaderno di Documentazione.

«Il pagamento in contanti delle spese di vitto, alloggio e trasporto, sia se sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, sia se contabilizzate come spese di rappresentanza, consente la realizzazione di due comportamenti volti a minimizzare l'onere fiscale.

Dal lato dell'offerta, i soggetti che erogano i servizi, in presenza di pagamenti non tracciabili, possono sottodichiarare i ricavi, contribuendo quindi all'evasione da omessa dichiarazione. Il fenomeno della sottodichiarazione sfuggirebbe difficilmente ai controlli incrociati da parte dell'Agenzia delle entrate se, oltre all'obbligo di pagamenti tracciabili, venisse introdotta la confrontabilità diretta, per singola transazione, dei dati relativi ai corrispettivi inviati con i dati comunicati dagli intermediari finanziari sui pagamenti con POS.

Dal lato della domanda, le imprese che si avvalgono dei servizi di trasporto, alloggio e ristorazione possono registrare in contabilità e dedurre dalla base imponibile anche costi non effettivamente sostenuti in quanto non è previsto alcun requisito circa la tracciabilità del pagamento.

La previsione, ai fini della deduzione fiscale, del requisito della tracciabilità dei pagamenti, introduce un contrasto di interessi tra chi offre i servizi (che ha interesse a percepire i corrispettivi in contanti al fine di sottodichiarare i ricavi) e le imprese acquirenti (che hanno interesse ad effettuare pagamenti elettronici per poter dedurre i costi sostenuti).

Tale contrasto d'interessi è suscettibile di contrastare i fenomeni evasivi dal lato dell'offerta, facendo emergere la base imponibile non dichiarata per la quota in relazione alla quale i pagamenti passano da contanti a elettronici.

Inoltre, il requisito della tracciabilità dei pagamenti, dal lato della domanda, consentirà alle imprese di dedurre solo le spese effettivamente sostenute.

Negli ultimi anni, prosegue la relazione, sono state adottate principalmente due misure di contrasto all'evasione: la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) e l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali (B2C). Questi strumenti hanno consentito di contrastare efficacemente l'evasione da omessa dichiarazione, grazie all'acquisizione in tempo reale delle fatture emesse e dei corrispettivi registrati, che permettono all'Amministrazione di controllare la coerenza tra quanto fatturato e quanto dichiarato.

Per quanto riguarda le imprese che erogano servizi di alloggio e ristorazione, essendo queste soggette all'obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione dei corrispettivi, si assume che non ci sia un recupero di gettito dal lato dell'offerta, in quanto le transazioni sono già tracciabili indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato. Viceversa, si prevede che la tracciabilità dei pagamenti possa contribuire all'emersione di ricavi dal lato dell'offerta per i soggetti che erogano servizi di trasporto, non soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi.

Ai fini del calcolo del recupero di gettito dall'evasione, la relazione tecnica stima una propensione all'evasione di alberghi e ristoranti in misura pari a 20,9 per cento, mentre la propensione all'evasione di taxi e noleggi con conducente è stimata pari al 49,8 per cento. Il comma 82 estende le disposizioni in merito alla tracciabilità delle spese deducibili di cui al comma 81 fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, mentre il comma 83 ne stabilisce l'applicazione, sia ai fini dell'IRPEF, sia dell'IRAP, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024».

## **15. Disallineamenti normativi. Conclusioni.**

Le modifiche apportate hanno sollevato perplessità dal punto di vista formale per la mancanza di coordinamento con il nuovo Decreto Legislativo IRPEF IRES (D.lgs. 192/2024, tredicesimo decreto attuativo della delega fiscale) che creano sia problemi di legittimità rispetto allo statuto del contribuente sia criticità applicative.

Disallineamenti normativi si osservano tra LdB e Tuir in quanto le disposizioni introdotte nella legge di Bilancio risultano incoerenti con altre norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), in particolare con l'articolo 54 e il nuovo articolo 54-ter.

Con riguardo alla doppia imposizione, come abbiamo visto, si verifica tale fattispecie e solo per alcune spese di trasferta. Le spese non tracciate vengono tassate due volte: una volta come reddito per il dipendente e un'altra volta come costo indeducibile per il datore di lavoro (o committente di lavoratore autonomo). Questo problema invece non si verifica con i rimborsi forfettari, che restano deducibili dal committente, benché siano non documentati e non tracciati, mentre le prime sono documentate ma non tracciate.

Tale doppia imposizione -imponibile per dipendente, indeducibile per datore- si osserva che è disposizione innanzitutto non coordinata con il D.Lgs 192/2024, nonché illegittima in base a principi generali, esplicitati tra l'altro nell'art.67 del DPR 600/73.

Infine, le spese di trasferta per lavoratori autonomi non dovrebbero essere regolate secondo i limiti dell'articolo 95 del Tuir, destinato esclusivamente ai dipendenti.

Su tutti questi aspetti si attendono modifiche e chiarimenti.

La specifica tematica dei rimborsi per i lavoratori autonomi e le problematiche del sostituto, sarà oggetto di un successivo Quaderno di Documentazione dedicato.

\*\*\*\* \*\*

-----  
Unindustria/ Fisco e Diritto d'Impresa  
Aggiornato aprile 2025